



DELIBERAZIONE n.133/2018/PAR

Repubblica Italiana
la
Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per il Molise
nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2018

composta dai magistrati:

dott. Mario Nispi Landi	Presidente
dott. Luigi Di Marco	Consigliere
dott. Domenico Cerqua	Referendario, relatore

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n.1 del 17 dicembre 2014 nonché, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19.7.2008;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*, ed, in particolare, l'art. 7, comma 8;
VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo;
VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/QMIG del 19/02/2014 e n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006;
VISTA la nota prot. n. 4284 del 10 dicembre 2018, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 2258 del 10 dicembre 2018, con la quale il Sindaco del Comune di Macchia Valfortore (CB) ha avanzato richiesta di parere;
RITENUTA l'opportunità di discutere - sotto la voce *"varie"* dell'odierna Camera di Consiglio convocata con ordinanza Presidenziale n.20/PRES/2018 dell'11 dicembre 2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;
UDITO il relatore, dott. Domenico Cerqua;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Macchia Valfortore riferisce che è pervenuta all'Ente la richiesta di pagamento di competenze professionali da parte dei legali dell'ex Sindaco e di due ex Assessori comunali imputati in un procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione, con la formula *"il fatto non sussiste o comunque il fatto non costituisce reato"*, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Larino.

Tanto esposto, il Sindaco chiede se il Comune sia tenuto al rimborso delle predette spese legali atteso che:

- agli atti non risulta comunicazione preventiva da parte degli amministratori *"sul contenuto del contenzioso"*, pertanto non è stato individuato, con il comune gradimento dell'Ente, il legale per la difesa degli amministratori;
- non risulta alcuna documentazione preventiva con la quale l'Ente abbia formalmente ritenuto la non sussistenza del conflitto di interessi.

DIRITTO

Ai fini dell'ammissibilità, la richiesta di parere deve essere formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente essendo munito di rappresentanza legale esterna. In particolare, nel caso del Comune, è il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000. Nella fattispecie in esame, la Sezione rileva che la richiesta è stata sottoscritta dal Sindaco, organo rappresentativo dell'Ente e, pertanto, legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, nello specifico occorre valutare se la proposta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7 comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131, secondo cui Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Sul punto giova premettere che la Sezione Autonomie già con la deliberazione n. 5/AUT/2006, del 10 marzo 2006, si è pronunciata in sede di coordinamento (ai sensi dell'art. 1, lett. b) della deliberazione delle Sezioni riunite n. 2/2003) sulla possibilità delle Sezioni regionali di esprimere pareri ai sensi dell'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003, in ordine alla problematica del rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti o amministratori locali, assolti all'esito di giudizi celebrati a loro carico. In tale circostanza la Corte ha ritenuto che le questioni relative alla predetta problematica siano estranee alla nozione di contabilità pubblica cui si riferisce la richiamata disposizione della Legge n° 131 del 2003, con conseguente inammissibilità oggettiva di richieste di parere aventi ad oggetto i relativi quesiti. Nella delibera si evidenzia, infatti, che *"se è vero [...] che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase*

contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico".

Successivamente, lo specifico oggetto del quesito sottoposto all'attenzione della Sezione (rimborso spese legali sostenute da amministratori degli enti) ha formato nuovo oggetto di esame da parte della Sezione delle Autonomie che, con la deliberazione n. 3/SEZAUT/QMIG del 19/02/2014 (alla quale le Sezioni regionali hanno l'obbligo di conformarsi ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012), ha ribadito che esso esula dalla materia della contabilità pubblica.

Nella predetta pronuncia la Sezione delle Autonomie ha chiarito che le richieste di parere devono reputarsi ammissibili se trattano questioni che attengono alla competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali e che *"appare riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto (di rimborso, nel caso in esame) sul bilancio"*; ha inoltre rilevato che la materia della rimborsabilità delle spese legali è oggetto di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, circostanza che costituisce un *"indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla materia di contabilità pubblica"*, trattandosi di *"fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede"*.

I principi espressi dalla Sezione delle Autonomie nelle deliberazioni sopra richiamate sono stati costantemente recepiti da questa Sezione (cfr deliberazioni n. 104/2018/PAR, n. 130/2017/PAR, n. 52/2016/PAR, n. 116/2015/PAR, n. 185/2014 e n. 132/2012) nonché dalle altre Sezioni regionali (per le pronunce più recenti sul tema, cfr Sezione Lombardia, n. 238/2018/PAR, Sezione Campania, n. 90/2018/PAR).

Alla stregua di quanto premesso, la richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Macchia Valfortore non può che essere dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo, posto che la stessa non ha ad oggetto la soluzione di dubbi interpretativi riguardanti disposizioni normative in materia di contabilità pubblica, ma indicazioni funzionali alla gestione di concrete problematiche, in fattispecie che potranno trovare soluzione alla stregua delle opportune valutazioni da compiere, da parte dell'Ente interpellante, in sede di concreta applicazione del principio secondo cui è doveroso assicurare che i soggetti che agiscono nell'interesse pubblico siano adeguatamente tutelati ove ingiustamente coinvolti in procedimenti penali per fatti connessi all'adempimento del mandato.

Al riguardo, ferma la declaratoria di inammissibilità del parere, è utile evidenziare che l'articolo 86, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. 19

giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125) stabilisce che: *“Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave”*. Sulla disposizione questa Sezione, con deliberazione n. 55/2018/PAR (conf. Sezione Lazio, n. 58/2018/PAR), ha ritenuto parzialmente ammissibili taluni quesiti posti dal Sindaco del Comune di Castelmauro aventi ad oggetto *“l’interpretazione della normativa che ha espressamente previsto e regolato la rimborsabilità delle spese legali agli amministratori con particolare riguardo ai limiti di spesa che gli enti locali debbono rispettare”*, fornendo chiarimenti sui seguenti temi: a) interpretazione dell’esatta portata dell’espressione *“senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”* contenuta nel novellato comma 5 dell’art. 86 del TUEL, oltre che (come sostituito dall’art. 7-bis, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125); b) se, per procedere al rimborso delle spese legali agli amministratori e dipendenti, sia possibile utilizzare gli importi previsti nel fondo rischi passività future.

Per completezza, si osserva che in ordine alla questione della applicabilità, agli amministratori degli enti locali, delle disposizioni contrattuali in materia di rimborso delle spese legali relative ai giudizi di responsabilità a carico di dipendenti per fatti connessi all’assolvimento di obblighi istituzionali, nei casi di definizione con l’accertamento dell’esclusione della loro responsabilità, la Corte di Cassazione civile, Sezione I, con la sentenza n. 5264 del 17 marzo 2015, ha ritenuto che non possa *“estendersi nei loro confronti la tutela prevista per i dipendenti”*.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Molise dichiara inammissibile sotto il profilo oggettivo la questione sollevata attraverso il quesito proposto dal Comune di Macchia Valfortore.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Macchia Valfortore (CB).

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2018.

Il Magistrato, relatore
(Domenico Cerqua)

Il Presidente
(Mario Nispi Landi)

**documento informatico sottoscritto con firma
digitale**

ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 dicembre 2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott. Davide Sabato)

digitale

documento informatico sottoscritto con firma

ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005